STATUTO
POLISPORTIVA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Denominazione, sede, durata, principi e scopi generali

Art.1 – La POLISPORTIVA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI costituita con atto del 01/04/1978 ora denominata "POLISPORTIVA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" oppure in forma abbreviata "POLISPORTIVA C.R.ASTI ASD" registrata in Asti il 28 luglio 2006 presso l'Agenzia delle Entrate con n. 6940 serie 3 - costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e dei gruppi sportivi e culturali esistenti fra i dipendenti della Cassa medesima, è una Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 14, D.lgs. 39/2021.

Art.2 – L'Associazione ha sede in Asti, Via Pallio n. 26 ed ha durata a tempo indeterminato. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'Assemblea ordinaria e non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – L'Associazione è un'associazione di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, nonché ai principi dettati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) per le attività degli Organismi Sportivi (di seguito anche FSN/DSA/EPS o Federazioni Sportive ed Enti) e delle associazioni a questi aderenti.
L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È pertanto vietata durante la vita dell'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D. lgs. 36/2021 e successive modificazioni, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 4. – L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021, pertanto l'Associazione avrà per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche ufficialmente riconosciute e connesse più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive.

Nell'organizzazione e nella gestione di attività sportive dilettantistiche dell'Associazione saranno comprese attività di:
- formazione, attraverso iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo Sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'Associazione, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'organismo sportivo o dalla stessa Asd in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;
- didattica, ossia l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport, di aggiornamento e di perfezionamento per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo Sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute;
- preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire il proprio oggetto, l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline. A tal fine, come specificato al successivo art. 5, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione ad un Organismo Sportivo (FSN/DSA/EPS) riservandosi, in seguito, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

L'Associazione potrà partecipare a gare, tornei, campionati e indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della disciplina sportiva compresa l'attività paralimpica nel rispetto di quanto previsto dagli accordi tra Organismo Sportivo e Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina di interesse e di eventuali altre attività sportive, compresa la somministrazione di alimenti e bevande agli associati;
- acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici o privati al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale;
- attività e iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico e turistico atte a dare un contenuto sociale e solidale al tempo libero degli associati in modo da promuovere e accrescere la conoscenza e la comunione tra questi, compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; attività atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche degli associati; nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione da parte degli associati;
- attività di organizzazione di mostre, rassegne, corsi, degustazioni e assimilabili compresa la formazione, la didattica e la preparazione delle stesse;
- la promozione e organizzare di gite, soggiorni e vacanze, viaggi per gli associati;
- attività commerciali connesse alle attività istituzionali purché abbiano carattere accessorio e non prevalente e siano utili al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, quali a titolo esemplificativo la gestione di centri benessere o fisioterapici, la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di ogni attività volta a valorizzare l'attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi.
Inoltre, l'Associazione potrà utilizzare ai fini istituzionali e promozionali delle attività svolte, siti internet o altri strumenti multimediali e potrà collaborare con altre associazioni, enti pubblici e privati, federazioni ed organizzazioni similari, con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti, per iniziative che possano contribuire allo sviluppo dell'Associazione ed al raggiungimento delle sue finalità.

I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo del rapporto tra attività istituzionali e attività diverse di cui all'articolo 9 del D.lgs. 36/2021.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

Art. 5

a. Riconoscimento a fini sportivi
Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi agli Organismi Sportivi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli Organismi affilianti.
L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della Federazione, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 39/2021

b. Certificazione
L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Associati

Art. 6 – Possono divenire associati tutti coloro che ne facciamo espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione saranno presentate tramite la compilazione di specifica modulistica o form sul sito internet. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere sottoscritta dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale. Il genitore, che sottopone la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.
I soggetti richiedenti acquisiscono il titolo di associato con il pagamento della relativa quota associativa, posto la ratifica dell'ammissione condotta dal Consiglio Direttivo.

Gli associati della Polisportiva si definiscono come:
- <u>Ordinari e cioè</u>:
-- tutti i dipendenti in servizio presso la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e presso le società del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti;
-- gli ex dipendenti delle realtà sopraindicate in pensione;
- <u>Aggregati, e cioè</u>:
-- i famigliari (coniuge, genitori, figli) dei dipendenti conviventi con gli stessi;
-- persone non appartenenti alle precedenti fattispecie la cui iscrizione venga accolta dal Consiglio Direttivo.

Pertanto, possono essere associati tutti coloro che, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo, anche in funzione della capienza e disponibilità delle strutture in uso.

Diritti e doveri degli associati.

Art. 7 – Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, non esistendo discriminazioni di sorta tra gli stessi. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. In caso di un associato minorenne il singolo voto verrà espresso dai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

L'appartenenza all'Associazione implica per gli associati:
- l'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi;
- l'iscrizione alla Polisportiva;
- il pagamento della quota associativa annuale e di ogni eventuale contributo posto a carico degli associati da parte delle strutture organizzative dell'Associazione;
- di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari.

Tutti gli associati, nel rispetto delle norme e delle disposizioni che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno inoltre il diritto di:
- frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione, nonché usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- ricevere la tessera associativa;
- partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- beneficiare dei servizi offerti dall'Associazione comprese eventuali provvidenze ed agevolazioni.

È esclusa qualsiasi partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8 – La qualità di associato si perde per:
- Recesso
- Decesso
- Morosità
- Decadenza
- Espulsione per gravi motivi.

La morosità si determina nel caso in cui l'associato non versi, dopo un formale invito scritto da parte delle strutture organizzative deputate, entro un termine massimo di giorni trenta, contributi specifici o altre somme dovute in relazione a servizi utilizzati.

La decadenza opera automaticamente qualora l'associato non rinnovi, entro dodici mesi dall'inizio di ogni anno sociale, l'iscrizione all'Associazione mediante il versamento contestuale della quota associativa annuale.
Gli associati che tengono un comportamento contrario allo Statuto o a regolamenti dell'Associazione o comunque lesivo del buon nome della Polisportiva, potranno essere deferiti, con relazione motivata a cura delle strutture organizzative deputate al Consiglio Direttivo della Polisportiva che potrà assumere con decisione motivata i seguenti provvedimenti:
- Ammonizione
- Diffida
- Sospensione temporanea
- Espulsione per gravi motivi.

L'associato ha diritto di presentare al Consiglio Direttivo le proprie difese entro quindici giorni dalla data del ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art. 9 – Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (qualora istituto dall'Assemblea)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Presidente e adeguatamente documentate.

L'Assemblea degli associati

Art. 10 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente ogni qualvolta lo stesso oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo, un decimo degli associati ovvero l'Organo di Controllo, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente ogni qualvolta lo stesso oppure la maggioranza del Consiglio Direttivo o tre decimi degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve avvenire tramite avviso pubblicato sul sito internet, sull'applicazione mobile dell'Associazione e tramite avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione della stessa assemblea. La seconda convocazione deve avere luogo in un giorno successivo a quello della prima convocazione.
La comunicazione della convocazione dell'Assemblea degli associati deve essere inoltrata tramite posta elettronica anche ai Responsabili delle strutture organizzative dell'Associazione.

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in videoconferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio presidente a maggioranza dei presenti. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina fra gli associati presenti di un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Ordinaria degli associati si riunisce almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'Assemblea Ordinaria degli associati in particolare:
1. nomina e revoca i componenti ordinari e aggregati del Consiglio Direttivo;

2. istituisce, nei casi previsti dalla legge, oppure quando lo ritenga necessario, un organo con funzioni di controllo;
3. nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di Controllo e il suo Presidente in caso di organo collegiale;
4. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione per l'anno sociale;
5. approva il bilancio consuntivo e preventivo (in questo caso i componenti del Consiglio Direttivo non avranno diritto di voto secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 21 c.c.);
6. delibera i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
7. delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea Straordinaria degli associati delibera circa:
1. le modifiche statutarie;
2. lo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere assembleari devono essere debitamente verbalizzate e trascritte nel libro verbale delle assemblee degli associati ed il testo delle stesse deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Validità assembleare

Art. 11 – L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere deleghe da non più di un associato.
Il voto è normalmente espresso in forma palese tranne che abbia per oggetto il rinnovo dei membri degli organi associativi o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti. In caso di partecipazione all'Assemblea in via telematica non sarà possibile esprimere il voto per mezzo di delega.

Consiglio Direttivo

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e delibera in tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea, essendo investito in generale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è così composto:
- sette componenti eletti tra gli associati ordinari dall'Assemblea degli associati;
- tre componenti eletti tra gli associati aggregati dall'Assemblea degli associati;
- quattro componenti designati tra gli associati della Polisportiva dalla Cassa di Risparmio di Asti Spa ed eletti dall'Assemblea degli associati,

per un totale quindi di quattordici componenti.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo è così regolata. Il Consiglio Direttivo costituisce un comitato elettorale, composto da cinque associati indipendenti non facenti parte dello stesso Consiglio in scadenza.
Tale Comitato opererà secondo quanto definito in un apposto regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Il Comitato Elettorale provvede a comporre tre liste di soggetti eleggibili che debbono essere compresi tra gli associati, e precisamente:
- una prima lista, comprendente almeno numero 14 (quattordici) soggetti eleggibili tratti dalla categoria degli associati ordinari,
- una seconda lista, comprendente almeno numero 6 (sei) soggetti eleggibili tratti dalla categoria degli associati aggregati;
- una terza lista, comprendente almeno numero 8 (otto) soggetti eleggibili designati dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Ciascun associato in sede di votazione per la formazione del Consiglio Direttivo potrà esprimere fino a 3 (tre) preferenze per ciascuna delle liste degli eleggibili, composte dal Comitato Elettorale; ogni associato è comunque autorizzato a dare la propria preferenza a soggetti non compresi nelle liste, limitatamente ad 1 (uno) candidato associato ordinario e ad 1 (uno) candidato associato aggregato.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione sarà così votato a maggioranza dall'Assemblea che riunisce tutti gli associati, e risulterà formato a maggioranza delle preferenze conseguite dai candidati inserite in apposita graduatoria, da comporsi con l'osservanza delle regole di composizione dell'organo in riferimento alle categorie di provenienza dei consiglieri, sopra indicate.
In caso di ugual numero di preferenze ottenute dai canditati, il Consiglio Direttivo provvederà a classificare gli eletti in base all'anzianità di iscrizione all'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovati requisiti morali, etici ed organizzativi, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea degli associati, assumendo tutte le iniziative del caso;
- operare affinché l'Associazione possa svolgere le attività nel migliore dei modi;
- deliberare l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere e da sottoporre successivamente all'Assemblea degli associati;
- indire le Assemblee ordinarie e straordinarie degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- assumere provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che tengano un comportamento contrario allo Statuto o comunque lesivo del buon nome dell'Associazione;
- stabilire l'importo delle quote associative;
- predisporre i regolamenti necessari per l'organizzazione e la gestione dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione;
- ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- nominare, al suo interno tra gli associati ordinari, il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare, al suo interno, tra gli associati ordinari e aggregati, il Segretario ed il Tesoriere;
- predisporre eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli associati;
- proporre all'Assemblea Straordinaria degli associati lo scioglimento della Polisportiva per comprovate motivazioni.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti ovvero l'Organo di Controllo, qualora istituito.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato tramite corrispondenza o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore mediante avviso trasmesso a tutti i componenti del Consiglio nonché a tutti membri dell'Organo di Controllo, qualora istituito, e ai singoli Responsabili delle Strutture organizzative dell'Associazione.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni in appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio stesso. In caso di assenza del Segretario il Consiglio provvederà alla nomina fra i consiglieri presenti di un segretario verbalizzante.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile.

E' facoltà del Consiglio Direttivo deliberare la decadenza di un componente dello stesso che per tre convocazioni consecutive risulti assente immotivato.
Dopo due convocazioni consecutive non valide per il mancato raggiungimento del numero minimo dei componenti, è facoltà del Presidente, sentito il parere dell'Organo di Controllo, qualora istituito, provvedere ad inserire nell'ordine del giorno della successiva Assemblea ordinaria, l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente e altri ruoli nel Consiglio Direttivo

Art. 13 – Competono al Presidente la firma sociale e la legale rappresentanza della Polisportiva di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano la Polisportiva sia nei riguardi degli associati sia nei confronti dei terzi. Il Presidente inoltre:
- sovraintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea Ordinaria;
- convoca l'Assemblea Straordinaria
- convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le sue deliberazioni;
- propone gli argomenti da portare all'ordine del giorno sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente.

Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni suo compito. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente in sostituzione del Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso Presidente.

In caso di motivata assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

Il Segretario provvede alla corrispondenza d'ufficio, coordina l'attività della Polisportiva in base alle direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo e tiene aggiornato il registro degli associati e il registro dei verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere esercita il servizio di cassa della Polisportiva e ne tiene un'ordinata contabilità, predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione e quindi all'Assemblea degli associati.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Organo di Controllo

Art. 14 – Al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, nei casi previsti dalla legge, oppure quando l'Assemblea degli associati lo ritenga necessario, è istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'Organo di Controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore Legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.
Il Revisore Legale dura in carica 3 (tre) esercizi sociali, è nominato dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto.
Il Comitato elettorale provvede a comporre una lista di soggetti eleggibili, anche non associati, individuati tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile comprendente almeno:

- 6 (sei) soggetti, in caso di Collegio dei Sindaci;
- 3 (tre) soggetti, in caso di Revisore Legale;

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di Controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli associati.
L'Organo di Controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale.
L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Dimissioni

Art. 15 - Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, comunque entro e non oltre 90 giorni, in occasione della quale si procederà all'elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua

nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo al primo Consiglio Direttivo utile successivo, comunque entro e non oltre 90 giorni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, un membro dell'Organo di Controllo, qualora istituito in forma collegiale, decada dall'incarico, subentrerà il Sindaco supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Collegio dei Sindaci dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Controllo. Nel caso in cui le dimissioni o altra causa siano riferite al Revisore Legale (Organo di Controllo in forma monocratica) dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Controllo.

Struttura Organizzativa

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo definisce la struttura organizzativa dell'Associazione necessaria al raggiungimento degli scopi sociali predisponendo apposita regolamentazione che dovrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 17 – Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dal contributo annualmente stabilito dagli organi competenti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.a.;
c) dalle quote associative annuali versate dagli associati;
d) dai contributi annuali e straordinari degli associati, a qualunque titolo versati;
e) dai contributi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
f) di eventuali elargizioni, lasciti e atti di liberalità di associati o di terzi in genere;
g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 18 – Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Anno sociale e Bilancio

Art. 19 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Per bilancio si intende il rendiconto economico-finanziario.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere presentati dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli associati per la loro approvazione entro il trenta giugno dell'anno successivo. L'Assemblea degli associati approva il bilancio consuntivo e quello preventivo in sede di riunione ordinaria.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Il bilancio consuntivo deve essere firmato dal Tesoriere, dal Presidente e corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo, qualora istituito.
Il bilancio preventivo deve contenere le previsioni di entrata e di spesa.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale, nella piena osservanza della legislazione vigente.

Scioglimento

Art. 20 –

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione o società sportiva dilettantistica che persegua la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 21 – Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.